

NOTIFICAZIONE



St. della Chiesa

1817

30

*ERCOLE della S. R. C. CARD. CONSALVI Diacono di S. Maria ad Martyres,
della Santità di Nostro Signore PIO PAPA VII. Segretario di Stato ,*

Appena conclusa in Milano la Convenzione contemplata nell' Art.º 103. dell' Atto finale del Congresso di Vienna, per mezzo della quale i Beni degli Ordini Religiosi incorporati sotto il cessato Governo al così detto Demanio , e applicati al Monte di Milano , rimasero sciolti dal vincolo verso il suddetto Monte con l'obbligo dell' assunzione dei pesi tanto permanenti che temporanei , dei quali dovè corresponsivamente caricarsi il Governo Pontificio , la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE concepì tosto la idea degna dell' augusto carattere del Capo della Chiesa di nuovamente consacrare tali Beni alla ripristinazione , e dotazione di quei Corpi Religiosi dell'uno , e l'altro sesso, che compatibilmente con le forze dei Beni esistenti in ciascuna Diocesi si riconoscessero necessarj alla spirituale assistenza dei Popoli , alla istruzione pubblica , e alla Cristiana educazione della Gioventù.

Per dare esecuzione a questo religioso progetto la SANTITA' SUA aveva già fatto interpellare i Vescovi delle Province di seconda ricupera sullo stato dei Locali disponibili , sulla qualità degli Ordini Religiosi che potessero ripristinarsi , e sulla quantità degl' Individui che in ciascun Convento o Monastero fossero necessarj al bisogno delle rispettive Diocesi.

D'appresso ai riscontri pervenuti dagli Ordinarij , la SANTITA' SUA impaziente di ridurre la cosa ad effetto è venuta nella determinazione di destinare una particolare Congregazione composta di quattro Eminentissimi Cardinali , e di quattro Prelati , affinché secondando le sue viste dirette al bene spirituale de' suoi amatissimi Popoli proponga i Locali da restituirsi agli Ordini Religiosi dell'uno , e dell'altro sesso da ripristinarsi , il numero degl'Individui da collocarsi in ciascun Convento, o Monastero, e i Beni che con saggio arbitrio dovranno segregarsi dalla massa totale , e ripartirsi per il sostentamento degl' Individui da collocarsi nelle rispettive Case Religiose.

Volendo il S. PADRE che queste sue disposizioni siano conosciute , ci ha ordinato di pubblicarle, affinché non meno i rispettivi Ordinarij (qualora avessero delle ulteriori rappresentanze a fare sulla prossima ripristinazione degli Ordini Religiosi) , che ogni altro interessato a promuovere qualche particolare istanza sull'oggetto , possano rivolgersi senza ritardo alla suddetta Congregazione deputata , onde una operazione, per la quale SUA SANTITA' impiega tutti i mezzi che sono nelle sue mani, non si differisca ulteriormente, e riesca sempre più proficua nella sua esecuzione alla Religione , e alla morale Cristiana .

Dalla Segreteria di Stato li 18. Agosto 1817.

E. CARD. CONSALVI